



REGOLAMENTO GENERALE

Gestione Registri Professionali AF24



Premessa

Premessa pag. 3

Art. 1 - Requisiti ed Esame di Ammissione pag. 3

Art. 2 - Procedura di iscrizione e accesso al RP, Commissione Esaminatrice e di Valutazione pag. 4

Art. 3 - Registri ed elenchi pag. 6

Art. 4 - Rinnovo pag. 6

Art. 5 - Ricandidature per "non idoneità" pag. 6

Art. 6 - Ricorso pag. 6

Art. 7 - Iscrizione nel registro dell'Associazione e rilascio dell'Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi pag. 7

Art. 8 - Obbligo di formazione e aggiornamento pag. 7

Art. 9 - Rinnovo dell'iscrizione pag. 8

Art. 10 - Condotta comportamentale persone Qualificate AF24 pag. 8



Premessa

L'attività di gestione dei Registri Professionali AF24 è svolta in base ai requisiti della legge n. 4 del 14 gennaio 2013. Questo documento ha come finalità quella di definire i requisiti di accesso al registro professionale ed al successivo mantenimento degli stessi. Per la stesura del presente Regolamento sono presi come riferimento lo Statuto, il Codice Etico, il Codice Deontologico, le norme applicabili e, per le attività previste dalla legge 4 del 2013 e i documenti di riferimento emessi in conformità alla stessa.

Il presente regolamento ha lo scopo di regolare le modalità di iscrizione nei registri professionali dell'Associazione dei soci che intendono farne richiesta. Tale iscrizione ai Registri Professionali è ai fini dell'**Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale** dei servizi erogati dai soci che ne fanno richiesta.

I requisiti richiesti ai soci per l'accesso ai Registri Professionali recepiscono, ove esistente, la normativa nazionale ed europea od internazionale di riferimento; in assenza di eventuali normative specifiche, i requisiti sono definiti, per le singole figure professionali, dal consiglio direttivo della AF24 su proposta del Comitato scientifico e comitato tecnico per la formazione permanente. Condizioni fondamentali per l'attestazione della qualifica sono il rispetto dei requisiti di ammissione e l'aggiornamento continuo, come di seguito definito nel presente regolamento.

Art. 1 – Requisiti ed Esame di Ammissione

1.1 Il socio richiedente l'iscrizione ai registri professionali istituite da AF24, di seguito "socio richiedente", inviando la richiesta di valutazione tramite compilazione di procedura informatica, aderisce al presente Regolamento e ne accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione descritto in esso nei punti successivi. Ove previsti dei requisiti cogenti, questi devono ritenersi assolti a priori dal socio richiedente che richiede la valutazione. I requisiti che il socio richiedente deve dimostrare di possedere ai fini della Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi sono esplicitati nelle rispettive schede.

1.2 AF24 in virtù del riconoscimento ottenuto e secondo quanto disposto dalla normativa vigente ad approvazione del presente Regolamento con la pubblicazione del proprio Registro Professionale rende possibile, per i soci richiedenti, di specificare le proprie competenze a seguito delle dovute verifiche da parte dell'apposita commissione e quindi istituisce i seguenti Registri Professionali:

- **Formatore per la Sicurezza e Igiene sul Lavoro:** potranno fare richiesta di iscrizione i professionisti in possesso di requisiti di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i, al Decreto interministeriale del 6/03/2013 e competenze per la gestione del percorso formativo nel campo della sicurezza sul lavoro; a tal proposito si precisa che il soddisfacimento dei relativi requisiti costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'iscrizione. Il professionista che pur avendo dimostrato al momento della richiesta di iscrizione di possedere i requisiti per l'accesso al registro ma che da una valutazione delle esperienze si evince un grado non sufficiente delle stesse, dovrà essere soggetto ad ulteriore verifica secondo le modalità e i tempi prescritti con decisione della commissione esaminatrice.
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** potranno fare richiesta di iscrizione i professionisti in possesso di requisiti e competenze di cui al D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 di cui se ne valuterà capacità professionale secondo scienza e coscienza dato l'elevato carico di responsabilità compatibilmente a quanto stabilito dal Codice etico e Deontologico;
- **Coordinatore della Sicurezza per Cantieri Temporanei e Mobili in sigla CSP/CSE:** potranno fare richiesta di iscrizione i professionisti in possesso di requisiti e competenze di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Allegato XIV e con relativa esperienza pari ad anni 1 nel caso di Laurea di II Livello, pari ad anni 2 nel caso di Laurea di I Livello e pari ad anni 3 nel caso di figura professionale con conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.



- **Istruttore Macchine e Attrezzature:** potranno fare richiesta di iscrizione i professionisti in possesso di requisiti e competenze di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e che avranno maturato esperienza certa e documentata pari ad almeno anni 3 inerente all'attrezzatura o gruppi di esse per cui si richiede l'iscrizione al Registro Professionale.
- **Operatori di Macchine e Attrezzature abilitati:** potranno fare richiesta di iscrizione i professionisti in possesso di requisiti e competenze di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 22/02/2012 e quindi che abbiano partecipato con profitto ai percorsi abilitanti strutturati in un percorso teorico e nella prova pratica di conduzione come previsto dalla citata normativa; tuttavia, potranno iscriversi solo i soci capaci di esibire i relativi certificati attestanti l'idoneità conseguita per l'attrezzatura o gruppi di esse.
- **Training Manager FIP (Formatore Istruttore Progettista):** potranno fare richiesta di iscrizione i professionisti in possesso di requisiti e competenze nella pianificazione, programmazione ed erogazione dell'attività di formazione, addestramento teorico e pratico per le funzioni da svolgere sia operative che di sicurezza sul lavoro con anni di esperienza pari ad almeno 5.

Art. 2 - Procedura di iscrizione e accesso al RP, Commissione Esaminatrice e di Valutazione

2.1 La valutazione dei requisiti è il processo attraverso il quale AF24 esamina le richieste di iscrizione da parte dei soci richiedenti che desiderano iscriversi in uno o più Registri Professionali AF24.

La procedura di richiesta dell'attestazione della qualifica prevede la presentazione della domanda al Consiglio Direttivo che attraverso le funzioni della Commissione Esaminatrice e di Valutazione per esami e titoli ne valuta la conformità ai requisiti previsti e prescritti dal presente regolamento.

Possono essere iscritti in uno o più registri professionali solo i soci AF24 in regola con il pagamento delle quote annuali che presentino richiesta di valutazione, completa di tutte le informazioni necessarie.

Con la stessa il socio richiedente accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione di cui al presente Regolamento e autocertifica ai sensi del D.p.r. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti per l'attivazione del processo di valutazione.

L'autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali dei richiedenti l'Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale è parte integrante delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento che si intende accettato e sottoscritto all'atto della richiesta di valutazione da parte del socio AF24.

All'atto della presentazione della domanda, il candidato inoltre accetta tutti i documenti di sistema AF24 con particolare riferimento allo Statuto, al Codice Etico e al Codice Deontologico e provvede al pagamento delle spese di attivazione dell'iter valutativo.

La domanda può essere inserita telematicamente sul sito <https://www.formatori24.it/> nell'apposita sezione oppure presentata in una delle sedi presenti sul territorio.

2.2 Il processo di valutazione si articola in:

- **Valutazione documentale:** la documentazione, fornita dal socio richiedente nell'area, viene valutata al fine di accertare il possesso o meno, da parte dello stesso, dei requisiti previsti per la particolare qualifica che il socio richiedente intende perseguire; qualora lo si ritenga necessario, i membri della Commissione Esaminatrice può procedere a richiedere informazioni e/o documenti supplementari al socio richiedente.

- **Esame di valutazione (colloquio):** verificata la completezza della documentazione del socio richiedente, si procede ad una verifica in presenza del candidato, eseguita da uno o più membri della Commissione Esaminatrice e di Valutazione; per singoli casi la Commissione ha facoltà e/o opportunità di svolgere il colloquio di valutazione tramite videoconferenza o attraverso una delle sedi distaccate presenti sul territorio nazionale. I membri della commissione sono definiti "Commissari" ed hanno ruolo di Valutatori.

- **Approvazione:** ad un esito positivo della valutazione in presenza, segue l'approvazione da parte del Comitato di Presidenza e la comunicazione al socio richiedente della disponibilità all'iscrizione al particolare



Registro Professionale dell'Associazione a cui hanno fatto richiesta, con conseguente rilascio dell'Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi vidimata dal Presidente, a seguito dell'avvenuta iscrizione sarà rilasciato tesserino con i propri dati recante il numero di iscrizione al Registro Professionale e timbro.

2.3 Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, AF24 informa il socio richiedente sul motivo per cui non è stato possibile procedere; sarà quindi il socio richiedente a decidere se proseguire o meno l'iter di valutazione provvedendo ad integrare quanto richiesto dalla Commissione: risolte le carenze riscontrate si potrà procedere all'iter di valutazione. Tutti gli atti relativi alla Valutazione e al loro mantenimento sono svolti da AF24 con garanzia di riservatezza verso terzi.

2.4 La valutazione documentale viene effettuata da appositi tecnici formati e/o in possesso di specifiche curricolari. Prima della valutazione documentale il socio richiedente versa la quota relativa alla preiscrizione necessaria al vaglio della documentazione prodotta.

2.5 La valutazione documentale si conclude con:

a) Esito positivo: in questo caso il socio richiedente è invitato a sostenere la valutazione in presenza, che avviene tramite un colloquio con la Commissione Esaminatrice.

b) Esito negativo: in questo caso vengono comunicati al socio richiedente le carenze documentali in modo che possa procedere alla sua integrazione. Completate le integrazioni si procede alla valutazione documentale mancante.

Qualora il socio richiedente non sia in regola con la documentazione prevista o non abbia i requisiti richiesti dalla qualificazione professionale per cui si intende candidarsi, il processo di valutazione si interrompe.

2.6 L'intera procedura di valutazione e quindi di richiesta è ammissibile, a monte di qualsiasi formulazione di parere da parte della commissione, solo se il richiedente è socio di AF24 con relativo versamento della quota di iscrizione ed in regola con i pagamenti dovuti per le relative iscrizioni effettuate nel tempo, i non in regola con i pagamenti potranno presentare istanza di iscrizione ai Registri Professionali solo una volta che sia stata regolarizzata la loro posizione in qualità di socio nei confronti dell'Associazione.

2.7 La Commissione Esaminatrice per una maggiore affidabilità ed efficacia del processo di valutazione che si riversa in una forma di garanzia per gli iscritti al Registro Professione è rappresentativa anche della valutazione ed analisi dei titoli, essa nominata dal Consiglio Direttivo, è presieduta dal suo Presidente (Presidente Commissione Esaminatrice e di Valutazione) e sarà giudice garante ed imparziale dal processo di valutazione allo svolgimento delle prove necessarie a valutare secondo scienza e coscienza l'idoneità o la non idoneità dei soci richiedenti l'iscrizione. Il Presidente della Commissione presiede durante le sedute in presenza fissa, avvalendosi del contributo per capacità tecnica e professionale degli altri membri facenti parte la commissione. L'Associazione si riserva la possibilità nel caso di più richieste di soci richiedenti di stilare preventivamente un calendario con cadenza mensile, da pubblicare sul sito web, tramite il quale saranno rese note le date d'esame da parte della commissione al fine di raggruppare tutte le richieste di iscrizione pervenute nel periodo precedente alla pubblicazione delle date. Le prove d'esame da sostenere, necessarie per l'iscrizione al Registro Professionale e quindi al rilascio dell'Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale, saranno definite di volta in volta nella loro modalità ed erogazione, sarà tuttavia opportuno fissare dopo aver valutato positivamente i titoli pervenuti nella fase iniziale di "Valutazione documentale" in favore di un crescente innalzamento della qualità ed efficacia per cui l'Associazione si propone su tutto il territorio, una prova scritta ed orale da tenersi entrambe in presenza della Commissione Esaminatrice e di Valutazione. Per tutte le attività di valutazione la Commissione Esaminatrice e di Valutazione garantisce indipendenza di giudizio, assenza di conflitto di interessi e riservatezza dei dati.



Art. 3 - Registri ed elenchi

I nominativi dei professionisti a cui sono rilasciati l'Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi vengono inseriti in apposito Registro Professionale AF24 e resi pubblici sul sito internet www.formatori24.it. A tal fine, l'autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali dei succitati professionisti è parte integrante alle prescrizioni contenute nel presente regolamento che si intende accettato e sottoscritto all'atto della richiesta di valutazione da parte del socio AF24.

Art. 4 - Rinnovo

Il rinnovo dell'iscrizione nel Registro Professionale AF24 è a cadenza annuale; il rinnovo annuale è subordinato allo svolgimento dell'aggiornamento professionale in base alle specifiche di ogni Registro tenuto dall'Associazione.

Art. 5 - Ricandidature per "non idoneità"

Qualora superata la fase di valutazione documentale, il socio richiedente si sia presentato dinanzi alla Commissione Esaminatrice e di Valutazione con esito della relative prove di cui alla fase di "esame di valutazione in presenza" insoddisfacente a cui è seguito giudizio di **non idoneità**, l'esame potrà essere ripetuto in seconda istanza seconda calendario ed eventuale graduatoria di candidature già pervenute, tenendo conto che ogni ripetizione comporta il pagamento della quota prevista di preiscrizione.

Art. 6 - Ricorso

I ricorsi avverso le decisioni adottate da AF24 di cui non sia stata data giustificata motivazione in merito a valutazione documentale dei requisiti, rilascio dell'Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale; sospensione o annullamento della stessa; superamento dalla prova finale, devono essere presentati, esclusivamente in forma scritta tramite posta certificata, all'attenzione del Presidente dell'Associazione entro 45 giorni dalla data della comunicazione ufficiale della decisione e devono, tra l'altro, fornire dettagli circa: le generalità della persona che

Art. 7 - Iscrizione nel registro dell'Associazione e rilascio dell'Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi.

Ad esito positivo della valutazione, il Comitato Tecnico-Scientifico approva il rilascio dell'Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi comunicando il nominativo del socio richiedente all'organo di competenza dell'Associazione che emette l'Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi". La notifica dell'ottenimento della Attestazione viene comunicata al socio richiedente per iscritto. L'iscrizione al Registro Professionale è sempre subordinata e mai esonerata al superamento delle prove d'esame poste in essere dalla Commissione Esaminatrice e di Valutazione.

Si è **esonerati** dalla seconda fase ossia di "*Esame di valutazione in presenza (colloquio)*" solo nel caso in cui l'attestazione che soddisfa i requisiti per l'inserimento negli appositi Registri Professionali è stata conseguita presso AF24, che con giudizio di IDONEITA' da parte della Commissione Esaminatrice in fase di esame al termine del corso ha abilitato il candidato.

L'iscrizione nel Registro Professionale è resa effettiva solo al versamento per intero della quota di iscrizione da parte del socio richiedente che deve risultare iscritto come socio presso l'Associazione.

Art. 8 - Obbligo di formazione e aggiornamento

8.1 AF24 promuove la formazione permanente dei propri iscritti, organizzando periodicamente specifiche iniziative quali corsi di formazione, seminari, workshop e convegni.

Gli Iscritti nel Registro Professionale di cui al presente Regolamento sono obbligati a curare la propria preparazione professionale aggiornando costantemente le proprie competenze.

Al fine di ottenere l'attestazione di mantenimento dello standard professionale attraverso l'aggiornamento continuo valevole per le disposizioni della Legge 4/2013, gli iscritti ai Registri sono tenuti a migliorare



costantemente la qualità delle loro prestazioni professionali; la responsabilità della formazione permanente è personale.

8.2 Ogni anno gli iscritti hanno l'obbligo di prendere parte e documentare la partecipazione ad almeno **n. 8 ore di formazione/aggiornamento**, scelte fra le seguenti opportunità:

- Partecipare a corsi di formazione organizzati dall'Associazione;
- Partecipare ad attività culturali/formative sulle tematiche correlate alle aree delle competenze di ciascun profilo professionale (partecipazione a corsi teorici e pratici e seminari su tematiche, aspetti specifici e innovativi della singola professione in qualità di docente o discente, svolgimento corsi in modalità e-learning organizzati al di fuori dell'Associazione da Enti qualificati, ecc.)

Art. 9 - Rinnovo dell'iscrizione

Per il mantenimento annuale dell'iscrizione ai Registri Professionali devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Essere iscritto come socio AF24
- Pagamento della quota associativa annuale
- Assenza di reclami dell'utenza ritenuti gravi dagli organi dell'associazione compilando la relativa dichiarazione
- Assenza di provvedimenti disciplinari da parte di AF24 nei confronti dell'interessato;
- L'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente di cui all'ART. 7 comma 2.

Tutti gli atti relativi alla valutazione e al loro mantenimento sono svolti da AF24 con garanzia di riservatezza verso terzi. Qualora intervengano nuovi riferimenti legislativi la validità dell'Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale dei servizi prestati dovrà essere ricondotta alle eventuali nuove norme. Durante il periodo di iscrizione ai Registri Professionali tutti gli iscritti accettano il potere di sorveglianza e controllo da parte di AF24. Ogni iscritto al Registro Professionale può chiedere la cancellazione dallo stesso mediante con raccomandata A/R o invio mail alla pec mai@pec.formatori24.it almeno 3 mesi prima dalla data di rinnovo annuale.

Art. 10 - Condotta comportamentale persone Qualificate AF24

In riferimento allo Statuto, al Codice Etico e Deontologico e al presente Regolamento i soggetti iscritti negli elenchi dei possessori dell'Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale rilasciate da AF24 devono attendersi a norme di buona condotta etica e professionale per il mantenimento del requisito stesso.